

Ricorso presentato il 20 gennaio 2003 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda**(Causa E-1/03)**

(2003/C 75/13)

Il 20 gennaio 2003 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Elisabethann Wright, in qualità di agenti dell'Autorità di vigilanza EFTA, Rue de Trèves/Trierstraat 74, B-1040 Bruxelles, ha presentato alla Corte EFTA un ricorso contro la Repubblica d'Islanda.

Il ricorrente chiede alla Corte di:

1. dichiarare che, mantenendo in vigore la legge islandese relativa al bilancio delle infrastrutture di trasporto aereo e alle entrate nel settore dell'aviazione n. 31/1987 (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), che impone sui voli dall'Islanda verso gli altri Stati del SEE un'aliquota d'imposta più elevata di quella riscossa per i voli nazionali e i voli diretti in Groenlandia e alle isole Faerøer, la Repubblica d'Islanda non ha rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
2. condannare la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti

- L'articolo 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) impone l'abolizione di qualsiasi restrizione alla prestazione di servizi nei confronti di cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA stabiliti in uno Stato membro della CE o in uno Stato EFTA che non sia quello del destinatario della prestazione.
- L'articolo 38 del SEE stabilisce che la libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dalle disposizioni del capitolo 6 dell'accordo che disciplina i trasporti. L'articolo 39 SEE prevede che gli articoli 30, 32-34 si applichino anche alla libera prestazione di servizi.

— L'articolo 49 CE, che corrisponde all'articolo 36 SEE, esclude l'applicazione di disposizioni nazionali che, senza un'obiettivo giustificazione, restringano a un prestatore di servizi l'esercizio della libertà sancita dall'articolo in questione. Inoltre, l'articolo 49 CE esclude l'applicazione di una disposizione nazionale che renda la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile di quella esercitata esclusivamente in uno Stato membro.

— Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'articolo 49 CE impone non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti di chi presta servizi sulla base della propria nazionalità, ma anche l'abolizione di qualsiasi restrizione, compresa l'applicazione di un'imposta, stabilita dalla legge per la prestazione di un servizio nel settore dei trasporti.

— Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie è di definire, tra l'altro, le condizioni per l'applicazione nel settore del trasporto aereo del principio della libera prestazione dei servizi e per l'abolizione, per quanto riguarda i viaggi aerei, delle restrizioni alla libera prestazione di servizi nel quadro della politica comune in materia di trasporti.

— Secondo una traduzione della legge islandese relativa al bilancio delle infrastrutture di trasporto aereo e alle entrate nel settore dell'aviazione n. 31/1987 (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), l'articolo 5, paragrafo 1, modificato, prevede che «debba essere pagata una tassa aeroportuale separata da ciascuna persona che viaggi in aereo dall'Islanda verso altri paesi»; l'articolo 6, paragrafo 1, prevede che «la tassa aeroportuale ammonti a 1 250 ISK per ciascun passeggero che viaggi dall'Islanda verso altri paesi»; e l'articolo 7, paragrafo 1, prevede che «le compagnie aeree che effettuano il trasporto di passeggeri all'interno dell'Islanda o verso le isole Faerøer o la Groenlandia debbano pagare una tassa pari a 165 ISK per ciascun passeggero che viaggi su tali rotte».